



COMUNICATO UFFICIALE N. 106/C DEL 7 DICEMBRE 2006

Lega Professionisti Serie C

106/388

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dall'avv. Antonio Griffi, Presidente, dall'avv. Andrea Morsillo e dal dott. Antonio Spina, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Fernando Tani, nella sua riunione del 24 Novembre 2006 ha assunto le seguenti decisioni:

""

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MARCO GALEOTTI, PRESIDENTE PER LA SOCIETA' G.S. JOLLY MONTEMURLO A.S.D., E SOCIETA' G.S. JOLLY MONTEMURLO A.S.D. E SOCIETA' A.C. PRATO S.P.A.-.

Il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig Marco Galeotti, presidente della società dilettantistica G.S. Jolly Montemurlo A.S.D. per la violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., per essersi avvalso dell'opera dell'allenatore Simone Settesoldi privo di tesseramento nonchè la società da lui rappresentata, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2, comma 4 C.G.S., per le violazioni allo stesso ascritte; inoltre la società A.C. Prato S.p.a., appartenente alla Lega di Serie C, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2 comma 4 C.G.S. per le violazioni ascrivibili all'allenatore Simone Settesoldi (la cui posizione è stralciata dal presente procedimento in quanto deferito per competenza ad altro giudice) e precisamente per aver lo stesso prestato la propria opera professionale nella stagione sportiva 2005-2006, prima a favore della G.S. Jolly Montemurlo A.S.D. e poi a favore, con regolare tesseramento, dell'A.C. Prato S.p.a.-.

Il Presidente, sia in proprio e sia in rappresentanza della società G.S. Jolly Montemurlo A.S.D., ha fatto pervenire memoria con la quale, dopo aver descritto l'attività giovanile e dilettantistica svolta dalla società da lui presieduta, spiega che l' "Allenatore di Base" Settesoldi era tesserato per la Montemurlo nella stagione sportiva 2004-2005 e si era ben ambientato nella compagine sociale riscuotendo notevole apprezzamento e soprattutto rispetto, stima e familiarità da parte dei dirigenti e dei calciatori.

Alla fine della stagione sportiva, benché richiesto di nuovo tesseramento, aveva cortesemente declinato l'offerta sia pure a malincuore affermando che era in trattativa con società di maggiore livello sportivo.

Dovendo tuttavia la società curare la breve fase di preparazione precampionato e non avendo potuto dotarsi di altro allenatore di pari rango, egli aveva pregato il Settesoldi di unirsi ai dirigenti ed al gruppo di giovani calciatori e di recarsi nella località prescelta dichiarandosi disposto ad ospitarlo con la signora.

Il Settesoldi per pura amicizia e poiché non era tesserato ancora per nessun'altra società aveva accolto di buon grado l'invito, anche perché molto legato ai ragazzi che aveva aiutato a crescere e che doveva lasciare. Conclude pertanto il Galeotti chiedendo il proscioglimento cosciente di non aver commesso alcuna scorrettezza.

All'odierno dibattimento sono presenti il sig. Marco Galeotti, l'avv. Stefano Belli e il rappresentante della Procura Federale, avv. Bagattini, il quale ha chiesto il proscioglimento di tutti gli incolpati per insussistenza delle violazioni loro attribuite.

La Commissione rileva che quanto esposto dal rappresentante della società nella sua memoria ha fedele riscontro negli atti.

Effettivamente l'allenatore Settesoldi, per pochi giorni alla fine agosto, per pura amicizia nei confronti della dirigenza della società Jolly Montemurlo e per affezione ai giovani calciatori il cui sviluppo fisico e sportivo aveva nell'anno precedente curato, si è prestato gratuitamente e quale ospite del presidente della società a seguire la preparazione dei ragazzi dispensando consigli e dando qualche direttiva in proposito ai due preparatori perché al momento la società non era stata ancora in grado di tesserare altro allenatore.

Solo successivamente il Settesoldi si è tesserato come allenatore per la stagione sportiva corrente a favore dell'A.C. Prato S.p.a.-.

Se tali sono le risultanze e non vi è motivo di dubbio in proposito, deve innanzitutto escludersi ogni responsabilità di qualsivoglia genere a carico dell'A.C. Prato S.p.a. la quale ha tesserato e ingaggiato il Settesoldi soltanto dopo la sopra riferita prestazione a favore della Jolly Montemurlo.

In secondo luogo deve ritenersi che la condotta del Galeotti non appare scorretta e comunque violatrice di alcuna norma.

L'utilizzo della prestazione del Settesoldi oltre ad essere stata gratuita, per pochissimi giorni, ed a titolo di amicizia e passione per il calcio giovanile, non costituisce ipotesi disciplinarmente rilevante e perché le norme che si dicono violate tutelano ben altri interessi sportivi e non si identificano nella difesa di interessi egoistici di categoria.

Conseguentemente viene a cadere anche l'ipotesi di responsabilità della società dal Galeotti rappresentata.

Per questo motivi la Commissione anche in accoglimento delle conclusioni del rappresentante della Procura Federale

d e l i b e r a

di prosciogliere **Marco Galeotti**, presidente per la società G.S. Jolly Montemurlo, e società **G.S. Jolly Montemurlo A.S.D.** e **A.C. Prato S.p.a.** dagli addebiti loro contestati.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI **MARCO PUGLIESE**, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' AVELLINO, E SOCIETA' **U.S. AVELLINO S.P.A.-**.

A seguito di deferimento della Procura Federale, è stato contestato al dott. Marco Pugliese, presidente e legale della società Avellino, la violazione dell'art. 7 comma 3 bis del C.G.S. in relazione all'art. 89 delle N.O.I.F. ed al C.U. n. 180/A del 31/3/2006 par. 1) lett. B) punto 4) per non aver documentato alla CO.VI.SO.C. entro il termine del 27/6/2006 ore 19.00, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo Fine Carriera riguardante gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità fino a marzo 2006 in base ai contratti ratificati dalle competenti Leghe e per non aver depositato presso la Lega Professionisti di Serie C, entro il termine del 27/6/2006 ore 19,00 le dichiarazioni liberatorie comprovanti l'avvenuto pagamento dagli emolumenti dovuti fino al marzo 2006 di alcuni tesserati.

Sono stati poi contestati alla società U.S. Avellino S.p.a., a titolo di responsabilità diretta, gli addebiti come sopra contestati al suo presidente.

La società ha fatto pervenire corposa memoria corredata da molti documenti, chiedendo:

«... si ritiene che il dottor Marco Pugliese debba essere prosciolto perché il fatto non costituisce illecito sportivo, nel rispetto del principio di tassatività della legge e certezza del diritto, ammonendo da qualsiasi interpretazione pienamente soggettiva dello stesso, che ne implichi uno stravolgimento dei principi fondamentali.

Ancora si sostiene il proscioglimento del dottor Pugliese, tenuto conto dell'oggettivo disagio avvertito nel compimento degli atti prescritti, attesa la precaria situazione finanziaria della società U.S. Avellino S.p.a. dovendosene, piuttosto, apprezzare il risanamento delle condizioni amministrative.

Per i fatti esposti in premessa, si chiede che, pronunciando il proscioglimento del ricorrente, venga risolta la posizione processuale della società U.S. Avellino S.p.a., deferita, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva per gli addebiti contestati al proprio dirigente prevedendone la contestuale assoluzione».

All'odierno dibattimento la Procura Federale, rappresentata dall'avv. F. Bagattini, rilevando che gli adempimenti sono stati effettuati solo con qualche giorno di ritardo ma tuttavia con violazione dei termini regolamentari, conclude per l'applicazione di un punto di penalizzazione in classifica alla società e di un anno di inibizione per il dottor Pugliese.

La società si è fatta rappresentare dagli avv.ti Ingrid De Simone e Ruggero Malagnini che hanno svolto, con richiamo a quelle contenute in memoria, le difese degli incolpati concludendo con richiesta di proscioglimento e, in via gradata, di applicazione di un'ammenda.

La Commissione osserva:

Le violazioni addebitate, l'omissione di trasmissione di documenti richiesti dalle norme regolamentari hanno carattere formale la cui omissione o tempestiva alligazione, come nel caso che ci occupa, può trovare giustificazione in un comportamento dell'obbligato scevro da negligenza o

ignoranza delle norme o nella forza maggiore e comunque in un fatto «*cui resists non potest*».

Nella fattispecie non si tratta di omissione, ma di leggero ritardo che questa Commissione non ritiene sia imputabile al deferito legale rappresentante della società, dott. Pugliese, come emerge dagli atti, dai quali si rileva appunto che a tutti gli adempimenti è stata data esecuzione, tanto che la U.S. Avellino, a seguito di retrocessione dalla Serie B, è stata regolarmente ammessa alla disputa del Campionato di Serie C/1, evento che non si sarebbe verificato, nè sarebbe stato possibile che si verificasse a causa del divieto delle relative norme di ammissione, se l'Avellino non avesse ottemperato e comprovato la sussistenza di tutti i requisiti e tutti gli adempimenti prescritti dalle norme regolamentari, tra i quali quelli oggetto delle contestazioni oggetto del presente procedimento.

Orbene risulta dalla documentazione prodotta che il dottor Pugliese con raccomandata pervenuta in Lega il 27 giugno 2006 rendeva note le vicissitudini della società e le oggettive difficoltà riscontrate nella esibizione della prescritta documentazione; il successivo 7 luglio 2006 integrava le ragioni prima esposte.

E' accertato e noto agli Organi Federali che la situazione economica della società in retrocessione dalla Serie B, era all'epoca fortemente influenzata dal sequestro penale della metà del capitale sociale operato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, per motivi processuali penali riferibili però alla precedente gestione della società.

La misura cautelare concernendo il 50% del capitale sociale era peraltro paralizzante, impeditiva di una libera ed autonoma gestione da parte del nuovo Consiglio e quindi del suo presidente, con difficoltà se non impossibilità di intervento nella ricapitalizzazione della partecipazione azionaria.

Risulta inoltre accertato che, per superare tali situazioni di stallo il dott. Pugliese dopo ben due istanze di dissequestro alla Procura della Repubblica, proposte a breve distanza di tempo l'una dall'altra (si stavano approssimando le scadenze non rispettate oggetto della contestazione) alle quali non seguì lo sperato provvedimento, si impegnò finanziariamente in proprio e a fondo per superare ogni ostacolo in data utile per l'iscrizione al Campionato.

Fu proprio per l'impegno profuso dal dott. Pugliese, come risulta chiaramente dagli atti, che la società poté ottenere nello stesso mese di luglio l'ammissione al Campionato, avendo adempiuto a tutto quanto oggetto della presente contestazione ed a quant'altro necessario (doc.4, allegato alla memoria, copia del ricorso alla CO.VI.SO.C. in data 11/7/2006).

Va dato rilievo inoltre alla circostanza evidenziata dalla difesa, per quanto concerne le dichiarazioni liberatorie, che dopo l'ultima partita di Campionato (9 giugno 2006) i calciatori si allontanarono chi per ferie e chi per raggiungere i propri luoghi di residenza (alcuni all'estero), che la indispensabile modulistica pervenne alla società il 12 giugno 2006 e quindi non può addebitarsi alla società il non aver rispettato il termine come da contestazione se l'impossibilità di rispettare fu proprio dovuto alla impossibilità determinata da fatto altrui.

Concludendo l'incolpato ha potuto dimostrare che gli eventi hanno superato e reso impossibile il rispetto dei termini e che quindi la sua condotta non fu negligente che, anzi, emerge che, per fatto altrui in parte, e in parte per

forza maggiore, non ha avuto la possibilità di scrupolosamente rispettarli e ciononostante è riuscito, superando ogni avversità con decisivo impegno, a ridurre il ritardo a pochi giorni.

Per questi motivi la Commissione ritenuto che il Dott. Marco Pugliese e la società non sono responsabili delle violazioni loro ascritte

d e l i b e r a

di prosciogliere **Marco Pugliese**, presidente e legale rappresentante della società Avellino, e la società **U.S. Avellino S.p.a.** dagli addebiti loro contestati.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. IN DATA 5/6/2006 A CARICO DI IGNAZIO **LONGOMBARDO**, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' F.C. VITTORIA S.R.L., E SOCIETA' **F.C. VITTORIA S.R.L.-.**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. IN DATA 9/6/2006 A CARICO DI IGNAZIO **LONGOMBARDO**, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' F.C. VITTORIA S.R.L., E SOCIETA' **F.C. VITTORIA S.R.L.-.**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. IN DATA 20/10/2006 A CARICO DI IGNAZIO **LONGOMBARDO**, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' F.C. VITTORIA S.R.L., E SOCIETA' **F.C. VITTORIA S.R.L.-.**

Il Procuratore Federale, con tre distinti provvedimenti, ha deferito il sig. Ignazio Longombardo, quale amministratore della società F.C. Vittoria S.r.l. nonché la stessa società a titolo di responsabilità diretta, per rispondere:

- a) della violazione dell'art. 7, comma 3 bis C.G.S. , per aver omesso di trasmettere i prospetti PA e PD, insieme al bilancio al 31 marzo 2006 della società, come previsto dal C.U. n. 180/A del 31/3/2006 par. I) lett B) punto 1;
- b) della violazione dell'art.7, comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 85 e 90. delle N.O.I.F. per non aver fatto pervenire alla CO.VI.SO.C. entro il 18 maggio 2006 il prospetto RI con l'indicazione del rapporto ricavi/indebitamento determinata sulla base del bilancio di competenza al 31/3/2006;
- c) della stessa violazione di cui sopra, per non aver fatto pervenire i prospetti contenenti i parametri PA e PD ed il rapporto RI calcolato sulle risultanze di bilancio d'esercizio al 30/6/2005.

All'odierno dibattimento la società non si è fatta rappresentare e la Commissione, preliminarmente, constatata la regolarità delle notifiche della convocazione, su conforme richiesta del rappresentante della Procura Federale, avv. Bagattini, dispone la riunione dei tre procedimenti.

L'avv. Bagattini dopo discussione conchiude chiedendo che sia affermata la responsabilità del Longombardo e della società, comminando al primo un anno di inibizione, più l'ammonizione, ed alla seconda 600,00 euro di ammenda.

La Commissione osserva:

Risulta dagli atti, anzi dallo stesso atto di deferimento che la società F.C. Vittoria S.r.l. non veniva ammessa al Campionato di serie D, 2006-2007, che avrebbe dovuto disputare a causa dell'avvenuta retrocessione al termine dell'anno sportivo 2005-2006 dal Campionato di Serie C/2.

Veniva autorizzata a partecipare al Campionato dilettanti di 2° categoria del Comitato Regionale Sicilia con provvedimento del Commissario straordinario 19/9/2006.

L'omissione contestata al capo a) concerne disposizioni del C.U n.130/A del 31/3/2006 con riferimento alle iscrizioni ai Campionati professionistici per la stagione 2006-2007, talchè la società retrocedenda nel campionato dilettanti e poi effettivamente retrocessa, non era tenuta all'adempimento.

Le omissioni di cui alla lettera b) e c) concernono invece obblighi disattesi dalla società, relativi ai controlli periodici sistematici della situazione economica delle società professionistiche, con riferimento agli artt. 85 e 90 delle N.O.I.F. e pertanto una volta accertate danno luogo a penalizzazione, indipendentemente dal fatto che la società sia, successivamente alle date degli adempimenti omessi, retrocessa nel Campionato dilettanti.

Pertanto in parziale accoglimento della richiesta del rappresentante della Procura, dovendosi tener conto della attuale posizione della società, la Commissione ritiene congrue le sanzioni di cui in parte dispositiva, da irrogarsi alla società ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 2 ed al suo legale rappresentante ai sensi dell'art. comma 7 C.G.S.-.

Per questi motivi la Commissione

d e l i b e r a

riuniti i tre procedimenti, di sanzionare la società **F.C. Vittoria S.r.l.** con l'ammenda di 250,00 euro ed **Ignazio Longobardo** con un anno di inibizione.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Antonio Griffi

L'ammenda irrogata con il presente Comunicato dovrà essere versata a questa Lega entro e non oltre il 22 Dicembre 2006

Publicato in Firenze il 7 Dicembre 2006

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli